



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Grado**

ORDINANZA N°50/2025

Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'Art.27 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario Marittimo di Grado"

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado,

- Visto:** il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n° 260142 del 20 febbraio 1993, "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";
- Vista:** la legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- Vista:** la Legge 8 luglio 2003, n°172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 anzi richiamata;
- Visto:** il D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- Visto:** I D.lgs. 12 novembre 2020, n. 160 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
- Visto:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. 18/07/2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto);
- Visto:** il Decreto Ministeriale n.121 del 10/05/2005;
- Visti:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- Visto:** il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato tra le altre, anche la L. 14 luglio 1965, n. 963;
- Visto:** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 mantenuto in vigore dal comma 4° dell'articolo 25 del precitato D.lgs. n. 4/2012 – recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
- Visto:** il Dispaccio n° 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "wind surf";

- Visto:** il Decreto Ministeriale 10 Agosto del 2021 n. 232 “Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove;
- Viste:** le circolari prot. n° 82/010390 in data 16/02/2006 e n° 82/033487 in data 26/03/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico – sportiva”;
- Visto:** il Dispaccio n° 260268 in data 10 marzo 1993, dell'allora Ministero Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;
- Vista:** la Circolare 14 aprile 1997 n° 262584 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- Vista:** la circolare n. 5174645 del 19/07/89 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- Vista:** la propria Ordinanza n. 50/2019 del 17.05.2019 “Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado”;
- Visti:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218, e 1231, del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n°436 “Attuazione della direttiva n°94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto”;
- Vista:** la Circolare n° 254 serie II^a del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19 luglio 1989, "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- Visto:** l'art. 27 del D.Lgs. 171/2005 e valutato opportuno compendiare in un unico provvedimento le disposizioni, come recate nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza, per disciplinare le attività nautico -ricreative
- Visto:** il dp. prot. n° 0026676 in data 25.02.22 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riguardante l'utilizzo di mezzi del tipo “e-bike acquatica”;
- Visti:** i Dispacci n° 261598 e n° 260258 rispettivamente in data 02 agosto 1994 e 20 febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;
- Visto:** Il Decreto Ministeriale del 01 settembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°11 del 15.01.2022 e ss.mm.ii. - “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

Premesso: che, ai fini della presente Ordinanza, il bacino portuale di Grado è costituito dalle acque del canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole, dalla zona di mare contigua alla linea di costa compresa tra la punta del molo frangiflutti di “Costa Azzurra” e Punta del Groto, dal canale navigabile compreso tra Punta del Groto ed il tratto iniziale del Canale Belvedere in corrispondenza della Riva Mosconi, dal canale che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (Porto Mandracchio);

Premesso: che, ai fini della presente Ordinanza, il bacino portuale di Lignano Sabbiadoro è costituito dal porticciolo comunale denominato Porto Casoni e dalle due darsene, non comunicanti tra loro, delle quali la più interna è denominata Darsena Porto Vecchio e la più esterna è denominata Marina Punta Faro, nonché dal relativo canale di accesso;

Ritenuto: necessario alla luce delle mutate esperienze, delle innovazioni tecnologiche e delle modifiche normative nel tempo intervenute, attualizzare la disciplina delle attività nautico - diportistiche, incluso la materia della locazione e noleggio di natanti da diporto, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

Ritenuto: altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

Ritenuto: quindi opportuno attualizzare, pertanto, la suddetta Ordinanza n°50/2019, abrogando quanto già espressamente disciplinato nello stesso decreto ministeriale 01 settembre 2021, come meglio indicato nel prosieguo del testo della presente Ordinanza;

ORDINA

ART. 1 PREMESSA

È approvato l'unito “Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado”, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, che disciplina le sottoelencate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Grado.

ART. 2 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione, sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio nonché degli Uffici Marittimi dipendenti e dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione, dalle strutture balneari e dai concessionari di ormeggi/pontili presso il Circondario Marittimo di Grado. Sarà consultabile sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it alla voce “ordinanze”.

Tutte le norme espresse in forma dissimile o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni allegate alla presente Ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore.

In particolare, alla data dell'entrata in vigore della presente, è abrogata l'Ordinanza n. 50/2019 del 17.05.2019 citata in premessa.

I titolari di autorizzazioni in corso di validità, rilasciate in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata Ordinanza n. 50/2019, sono tenuti a prendere diretti contatti con questo Comando al fine di verificare l'eventuale necessità di produrre documentazione integrativa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 3
DEROGHE

Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Autorità marittima potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

ART.4
SANZIONI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, salvo che il fatto non costituisca reato, in ragione della fattispecie violata.

Grado, 13 giugno 2025

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Domenico CASTRO
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Grado

“Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario Marittimo di Grado”

Sommario

Capo I	Norme generali sulla navigazione da diporto
Capo II	Disciplina dell'impiego delle tavole a vela/aquilone (kitesurf)
Capo III	Tavole a vela “windsurf” – surf da onda
Capo IV	Scuole di vela – scuole di tavole a vela
Capo V	Moto d'acqua, acquascooter e natanti simili
Capo VI	Traino di galleggianti e piccoli gommoni (es. banana boat)
Capo VII	Sci nautico e paracadutismo ascensionale
Capo VIII	Utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo
Capo IX	Locazione e noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali
Capo X	Jetlev Flyer, Flyboard e simili
Capo XI	Pesca sportiva subacquea
Capo XII	Natante da spiaggia, a remi, a vela
Capo XIII	Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard)
Capo XIV	Seabob e dispositivi assimilabili
Capo XV	E-bike acquatica e dispositivi assimilabili
Capo XVI	Snorkeling Trainato
Capo XVII	Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, denominati “Acquascooter subacquei”

ALLEGATI:

- 1) TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER EMERGENZE IN MARE
- 2) ELENCO DOTAZIONI DI SICUREZZA UNITA' DA DIPORTO
- 3) PLANIMETRIA AREA PARTENZA/ATTERRAGGIO KITE SURF
- 4) MODELLO DI COMUNICAZIONE DI IMMERSIONE DIDATTICA
- 5) MODELLO REGISTRO LOCAZIONE NATANTI DI PORTO
- 6) MODELLO REGISTRO DELLA LOCAZIONE DEI NATANTI DA SPIAGGIA
- 7) ELENCO DOTAZIONI DI SICUREZZA UNITA' DA DIPORTO A NOLEGGIO

CAPO I

NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nell'ambito del Circondario Marittimo di Grado, ossia dalla **foce del fiume Tagliamento** fino alla **foce del fiume Isonzo** (Punta Sdobba esclusa), con esclusione del canale di accesso a Porto Buso, oltre le dighe foranee.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, comma 6, del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'art. 31, del DM 146/2008, il presente regolamento disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - (1) natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali;
 - (2) natanti galleggianti trainati (banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle e similari);
 - (3) tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.) e dispositivi assimilabili (e-foil);
 - (4) tavole a vela (windsurf) e dispositivi assimilabili (es.wingsurf);
 - (5) tavole con aquilone (kitesurf);
 - (6) natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - (7) moto d'acqua, *Jetlev*, *Flyboard* e mezzi similari;
 - (8) sci nautico;
 - (9) paracadutismo ascensionale e attività assimilabili;
 - (10) seabob e dispositivi assimilabili;
 - (11) e-bike acquatica e dispositivi assimilabili (e-sup);
 - b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
 - c) l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate;
 - d) tempi, modalità nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.
2. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto di Grado e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Grado.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente, a quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da diporto) e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008 n. 146, si intende per:

Autorità Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado nonché l'Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro;

Balneazione: attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;

Colreg 72: Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77;

contratto di locazione di natante da diporto: contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

uso commerciale unità da diporto: l'utilizzo ai fini commerciali di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

contratto di noleggio di natante da diporto: contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

Codice della nautica da diporto: Decreto legislativo n. 171/2005.

corridoio di lancio: specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi capi, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);

dotazioni di sicurezza: strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;

e-foil: tipo di tavola da surf elettrica che si muove sull'acqua grazie a un motore elettrico e a una grande ala idrodinamica che si trova sotto la tavola;

e-sup: dispositivo ibrido tra canoa e surf, utilizzando una tavola simile a quella da surf ed usando come mezzo di propulsione un apparato elettrico;

flyboard: un apparato jet costituito da ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostegno ed il movimento è uguale a quello del *jetlev flyer*;

jetlev flyer: natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;

imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;

Limite di navigazione: distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare;

moto d'acqua: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;

navigazione da diporto: la navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;

natanti da spiaggia: piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. È esclusa la moto d'acqua agli effetti del presente regolamento;

nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.: periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.: periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;

paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;

passaggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio.

uso commerciale unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

snorkeling: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;

Snorkeling trainato: attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvitamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;

SUP: l'acronimo di **Stand Up Paddle**, dispositivo variante del surf, utilizzando una tavola simile a quella da surf ed usando una pagaia come mezzo di propulsione;

sci nautico: attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;

Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board): tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;

tavola a vela (windsurf): tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;

wingsurf: tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trainato da una vela "mobile" indipendente e non alberata sulla tavola, governandola con le braccia attraverso delle maniglie;

tavola con aquilone (kitesurf): tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trainato da un aquilone (*kite*) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime dette "linee";

traino di galleggianti gonfiabili o similari: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma nonché nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni in materia di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
- a. **Autorespiratore:** apparecchiatura subacquea:
 - i. il cui circuito di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas differenti (Aria, Nitrox o Trimix), ossigeno puro al 100% oppure miscelato con altri gas (azoto, elio, idrogeno, ecc.) in percentuali diverse;
 - ii. che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo "Rebreather") totali o parziali della miscela espirata;
 - iii. che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla superficie;
 - iv. che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa toracica del subacqueo;
 - v. che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell'organismo.
 - b. **Brevetto subacqueo:** un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo in possesso di brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta;
 - c. **Centro di formazione ed addestramento subacqueo:** quel soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che risulti ufficialmente operante nel campo della formazione subacquea sportiva, ricreativa o professionale;
 - d. **Centro di immersione:** quel soggetto giuridico:
 - i. costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - ii. in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico - con ovvero senza unità da diporto in appoggio - all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori. Il Centro di cui alla precedente lettera c) è equiparato al Centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria Guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico - logistico di superficie, con ovvero senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della Guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
 - e. **Immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo:** l'insieme delle attività subacquee a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere ovvero guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'esecuzione di riprese video e fotografiche e in genere all'osservazione dell'ambiente sommerso e delle sue forme di vita diurne e notturne nonché a qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Ai fini del presente regolamento, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica;
 - f. **Immersione subacquea su relitto:** immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo svolta sul fondale marino e consistente nell'osservazione del relitto dall'esterno e senza penetrazione o accesso al suo interno;
 - g. **Immersione subacquea (supporto logistico alla):** attività, attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza Guida, Istruttore, Aiuto-istruttore, in caso di

soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;

- h. Guida subacquea:** chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce su siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;
- i. Immersione subacquea guidata:** escursione durante la quale la Guida esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o del gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- j. Istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- k. Aiuto-istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- l. l) Immersione subacquea didattica:** immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un Istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali e internazionali correnti;
- m. Cavità sommersa:** si intende l'ambiente di origine naturale o artificiale che impedisca la risalita verticale diretta del subacqueo intento a visitarla;
- n. Caverna:** si intende la parte di cavità sommersa visitabile percorrendo un tragitto durante il quale è sempre possibile vedere l'ingresso con la luce naturale proveniente dall'ingresso stesso;
- o. Grotta:** si intende qualunque cavità sommersa che non rientri nei parametri stabiliti per l'individuazione della caverna;
- p. Relitto:** si intende ogni manufatto, originariamente non fissato al fondale marino, finito intenzionalmente o accidentalmente in fondo al mare. Ai fini della disciplina di limiti, vincoli, divieti alle modalità operative di svolgimento delle immersioni, è equiparato al relitto qualsiasi manufatto progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al fine di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale di ambienti angusti e complessi ovvero che non permettano un rientro diretto ed immediato alla superficie.

ART. 3

NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

1. Nel Circondario Marittimo di Grado **è fatto divieto**, a tutte le unità da diporto, di navigare a velocità **non di sicurezza**, nei canali di accesso ai porti e all'interno delle pertinenti acque portuali del Circondario, così come definite in premessa, nei canali marittimi e alla foce del fiume Tagliamento.

- A tal fine, **per velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione, **comunque non superiore ai 3 nodi all'interno dei porti e ai 6 nodi nei canali.**
2. Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.
 3. È, inoltre, vietato effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi.
 4. Le unità da diporto, durante la navigazione, dovranno osservare le norme del Reg. Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificato con la L.27/12/1977 n. 1085.
 5. L'ormeggio delle unità da diporto deve avvenire secondo quanto disciplinato con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Grado, che regola gli accosti nei Porti di Grado e di Lignano Sabbiadoro con apposita ordinanza in vigore.
 6. È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.
 7. È vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.
 8. È vietato l'ormeggio alle briccole di delimitazione lungo l'accesso al porto di Grado e di Lignano Sabbiadoro.
 9. È vietato l'utilizzo della vela all'interno del canale navigabile e nell'ambito portuale di Grado e Lignano Sabbiadoro, così come definiti in premessa;
 10. Sono vietati la sosta, l'ancoraggio e la pesca nel bacino delle acque portuali di Grado e di Lignano così come individuate in premessa.
 11. L'attività di locazione/noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata da quanto stabilito nel presente Regolamento.
 12. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a. presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b. entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
 - c. con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008.
 13. Tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è vietato navigare nella stagione balneare, nella fascia di mare riservata ai bagnanti.

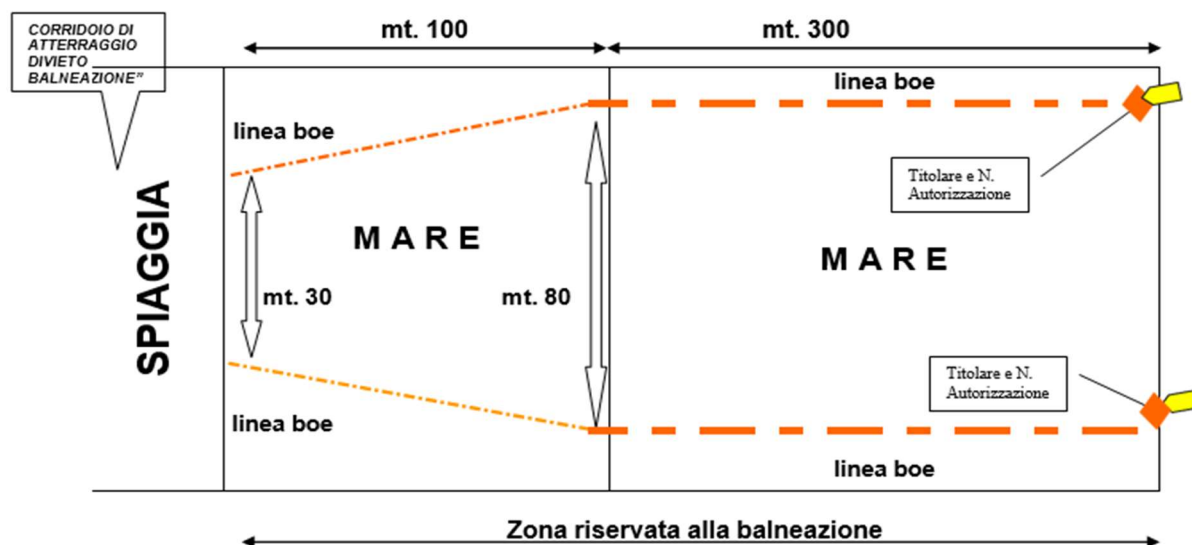
ART. 4

CORRIDOI DI LANCIO PER TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf*, **nelle sole aree a tal fine individuate**, devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente, con l'acquisizione da parte del richiedente – se ad “*uso esclusivo*” – di idoneo provvedimento concessorio, rilasciato dal Comune territorialmente competente. Se ad “*uso pubblico*” il corridoio di lancio dovrà essere disciplinato da apposito **regolamento** affisso in posizione ben visibile, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

2. I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:

- Larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri, ad una distanza dalla costa di 100 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 400 metri dalla battigia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra; i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri dovrà essere di colore arancio, dovrà avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione e del numero della stessa;
- Su tali gavitelli si dovrà riportare a mezzo di bandierina di colore giallo la dicitura **"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

La suddetta dicitura (tradotta in inglese, tedesco e o per il Comune di Grado) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione o il gestore ex art. 45 *bis* del Codice della Navigazione, è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. E', altresì, responsabile del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura **"ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF"**.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano, inglese, tedesco e sloveno (solo per il comune di Grado).

Nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo *kitesurf* alla volta con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

NORME DI COMPORTAMENTO:

All'interno del corridoio è vietata la balneazione o ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.

L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

Il titolare dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente ai fini del posizionamento dei detti corridoi di lancio è responsabile del corretto posizionamento dei medesimi, segnaletica compresa, in relazione alle indicazioni e alla schematica rappresentazione sopra riportante

ART. 5

CORRIDOI DI LANCIO PER UNITA' DA DIPORTO

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti, piccoli gommoni (banana boat) e unità adibite allo sci nautico e paracadutismo ascensionale, con esclusione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente (o dalla Regione per le concessioni ultra-sessennali) dandone comunicazione all'Autorità Marittima presente in loco.
2. I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
 - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti nella zona interessata;
 - c) delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti di colore rosso, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione; in caso di forti escursioni di marea il concessionario può limitare l'uso delle sagole sostituendo, limitatamente agli ultimi 200 metri del corridoio, le stesse e i relativi tarozzi rossi con gavitelli di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di 25 metri invece che di 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio, lato mare, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante **"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

La suddetta dicitura (tradotta in inglese, tedesco e sloveno per il Comune di Grado) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione o il gestore ex art. 45 bis del Codice della Navigazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano, inglese, tedesco e sloveno (per il solo Comune di Grado).

3. NORME DI COMPORTAMENTO:

- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*), devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza, ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
- è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA/AQUILONE (KITESURF)

ART. 6

DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

- 1) L'esercizio del kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.
- 2) L'esercizio dell'attività di locazione di kitesurf da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo IX.
- 3) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. Durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente:

Litorale di Grado: nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile denominato "Sacca dei Moreri, in corrispondenza della neo formata isola di sabbia. La partenza e l'atterraggio dovranno avvenire, in direzione sud, lungo la neo formata isola di sabbia come da **Allegato 3**.

Sarà cura del Comune di Grado provvedere a installare in prossimità della spiaggia antistante l'area interessata dall'attività di kitesurf, apposita segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in lingua Italiano, Inglese, Tedesco e Sloveno, che avverta la presenza di Kite Surf nel tratto di mare antistante il suddetto arenile.

Litorale di Lignano: esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra il limite esterno dei 400 metri dalla battigia, riservati ai bagnanti, ed i 1.000 metri dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa, durante la stagione balneare, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio/atterraggio.

I corridoi di lancio dovranno essere posizionati secondo le modalità indicate nell'articolo 3.

PRESCRIZIONI ALLA NAVIGAZIONE:

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto n. 1 ed all'Ordinanza in vigore denominata "*Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi minori e dei galleggianti nei porti di Grado e Lignano Sabbiadoro*" e ss.mm.ii., la navigazione con le tavole con aquilone **è vietata**:

- a) all'interno dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Grado, così come definiti in premessa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e all'arrivo/partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime ed alla foce del fiume Tagliamento;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Grado;
- c) nelle zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- d) a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- e) a distanza inferiore di 500 metri da navi mercantili, galleggianti o unità militari (anche quando siano alla fonda);
- f) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
- g) I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

ART. 7

MODALITA' D' IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

1) L'uso delle tavole con aquilone "*kitesurf*" è vietato a tutti coloro che non abbiano compiuto i **14 anni**, a meno che i ragazzi non siano seguiti da istruttori qualificati ed a questi vincolati, in tutte le fasi dell'apprendimento.

2) Per l'uso del *kitesurf*

è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente un'idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) del tipo conforme alla normativa in vigore, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta;
- b) l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di *kitesurf* nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;
- c) munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- d) deve assicurarsi che il *kitesurf* sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
- e) è obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.

è vietato:

- a) modificare le caratteristiche originali delle tavole con aquilone;
- b) gareggiare in velocità;
- c) lasciare la tavola con aquilone incustodita senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo;
- d) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

A mero titolo esemplificativo, per le tavole con aquilone con barra di controllo a due linee, l'apprestamento di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l'altra ritenuta di sicurezza può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire lo "sventamento" dell'ala.

Per le tavole con aquilone con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul *de-power* (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo "sventamento" dell'ala).

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari (es. casco protettivo) potranno essere adottate o suggerite precauzioni ed indicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

ART. 8 CIRCOLAZIONE

1) Circolazione dei *kitesurf* nei corridoi di cui all'articolo 3:

- quando i fondali lo consentono, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del “Body Drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario, il corridoio di lancio potrà essere attraversato a piedi;
- nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;

2) Regole per prevenire gli abbordi in mare dei *kitesurf*:

- quando due *kitesurf* navigano su rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quello sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite;
- quando due *kitesurf* procedono nella stessa direzione, quello sopravvento dà la precedenza a quello sottovento sollevando il kite e rallentando;
- quando un *kitesurf* incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, e ciò a prescindere dalle mure;

3) Per tutto quanto non espressamente previsto, dovranno essere rispettate le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) e dovrà essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO III

TAVOLE A VELA (WINDSURF)

L'utilizzo dei natanti da diporto denominati windsurf è disciplinato come di seguito.

ART. 9

PRESCRIZIONI E DIVIETI

- 1) Le tavole a vela (*windsurf*) e dispositivi assimilabili (*wingsurf*) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 400 metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
- 2) L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire per i windsurf/wingsurf all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.
- 3) Alle suddette unità (*windsurf*) è fatto divieto di navigare nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali del Circondario Marittimo di Grado ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - in ore notturne ed in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore di 500 metri dalle navi mercantili, galleggianti o unità militari (anche quando siano alla fonda);
 - negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - in zone frequentate da bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
 - a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
 - I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
- 4) Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice, con la tavola a vela è vietato:
 - al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - gareggiare in velocità.

ART. 10

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (*windsurf/wingsurf*) è di 14 anni compiuti, se la superficie velica è superiore a 4 metri quadri. Nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del Dlgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi, si prescinde dai requisiti di età di cui all'art. 39 comma 3

del D.lgs 171/2005.

- Coloro che esercitano l'attività di windsurf/wingsurf devono indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio) indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.
- I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

CAPO IV

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

ART. 11

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capo per “*scuola di vela*” si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per “*scuola di tavola a vela*” si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di tavole a vela “*windsurf*”, “*wingsurf*” e “*kitesurf*”.

ART. 12

PRESCRIZIONI E DIVIETI

- 1) Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo precedente le predette scuole dovranno essere:
 - società /circoli sportivi/associazioni/impresе che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali;
 - munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento.
 - L’uso dei suddetti natanti è subordinato alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
 - I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
- 2) L’istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - in ore diurne e con condizioni metomarine assicurate;
 - con l’ausilio di una imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 400 metri dalla costa e al di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso/assistenza.
 - Per la didattica del kitesurf in aree interessate da considerevoli bassi fondali è consentito disporre di un natante che permetta un agevole e pronto intervento.
- 3) Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO V **MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTERS E NATANTI SIMILARI**

ART. 13 **PRESCRIZIONI GENERALI E REQUISITI PER LA CONDOTTA**

- 1) L'esercizio dell'attività di locazione di moto d'acqua da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo IX.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
- 3) In base a quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 171/2005, Codice per la nautica da diporto, per la conduzione delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.

ART. 14 **SOSTA E DEPOSITO**

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:

- depositare *acquascooters* – moto d'acqua e simili, nel corso della stagione balneare sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc..).

ART. 15 **PARTENZA, ATTERRAGGIO E CONDUZIONE**

La partenza e l'atterraggio delle moto d'acqua dovrà avvenire esclusivamente dai porti, dagli approdi attraverso gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima che assicuri la manovra in sicurezza e, comunque, non superiore a 3 nodi.

Durante la stagione balneare, nelle zone ove non esistano i predetti corridoi, l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione potrà avvenire a motore spento e con rotte perpendicolari alla costa.

Qualora i mezzi in parola operino come battelli di servizio ("*tender*"), possono navigare entro un miglio diraggio dal mezzo nautico al cui servizio sono posti, alle condizioni previste dall'art. 56 del D.M. 146/2008.

ART. 16 **LIMITI ALLA NAVIGAZIONE**

- 1) Gli *acquascooters* – moto d'acqua ed i mezzi simili durante la stagione balneare non possono

navigare nei 400 metri dalle spiagge (fascia di mare riservata alla balneazione) e negli ulteriori 50 metri da tale limite (fascia di sicurezza). Non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate. Inoltre, nella fascia di mare compresa tra i 50 metri oltre il limite della zona riservata alla balneazione ed i 1.000 metri dalla costa, gli acquascooters devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocamento.

- 2) È consentito l'ingresso nei porti del Circondario Marittimo di Grado, al solo fine di effettuare il rifornimento, alaggio e varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità.
- 3) In ingresso/uscita dai suddetti porti in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooters, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità per consentire la manovra in sicurezza, comunque non superiore a 3 nodi, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

- 4) È fatto inoltre divieto assoluto di navigare:

- in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Grado (se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti stessi), così come definiti in premessa;
- ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti consentiti;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
- ad una distanza inferiore a 50 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
- a distanza inferiore di 500 metri dalle navi mercantili, galleggianti o unità militari (anche quando siano alla fonda);
- oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
- I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

- 5) Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:

- per gareggiare in velocità;
- per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
- al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, dalle unità trainanti sciatori nautici, dalle unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, dalle persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

- 6) Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio, all'uopo predisposti da rimessaggi e/o stabilimenti balneari.

La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro dell'acorsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi.

Tale velocità deve essere mantenuta con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 400 metri, salvo eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Analogo comportamento dovrà essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti.
Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 17 PRESCRIZIONI

Il numero di persone trasportate compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal certificato di omologazione del mezzo, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Durante la navigazione il conduttore degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

ART. 18 DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- 1) I conduttori e le persone a bordo degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura/giubbotto di salvataggio) e un caschetto protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008). Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
- 2) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità:
 - una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
 - n. 1 estintore tipo 13 B.
- 3) La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
- 4) Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

CAPO VI
TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI
(BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI E ASSIMILABILI)

- 1) All'attività di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "*banana boat*" o simili si applicano la disciplina dello sci nautico, per quanto assimilabile, e le disposizioni di cui al Capo V.
- 2) L'esercizio dell'attività da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie o individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo IX.
- 3) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.

ART. 19
LIMITAZIONI E DIVIETI

Nel Circondario Marittimo di Grado il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato:

- a) in ore notturne e in condizioni meteo marine e di visibilità non favorevoli;
- b) nelle zone di mare destinate alla balneazione e nella fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre tale zona;
- c) nelle zone vietate alla balneazione come disposto nell'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" emanata da questo Ufficio;
- d) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- e) gareggiare in velocità;
- f) È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo;
- g) all'interno dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Grado, così come definiti in premessa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e all'arrivo/partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime ed alla foce del fiume Tagliamento;
- h) I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72;
- i) navigare a distanza inferiore a metri 500 da navi mercantili, galleggianti o unità militari (anche quando siano alla fonda);
- j) navigare a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- k) navigare a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
- l) navigare insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
- m) navigare nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

ART. 20
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni, nel Circondario Marittimo di Grado, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta;
- b) Fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo IX, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
- c) L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività;
- d) Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
- e) ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto;
- f) Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato;
- g) Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
- h) La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri dodici, durante le fasi di esercizio;
- i) Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti;
- j) Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
- k) La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo- galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri venti.
- l) L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al successivo art. 24 lettera g);
 - di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM DM 10/03/2022
 - di una gaffa;
 - per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

ART. 21

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

L'esercizio del traino può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da società sportive, stabilimenti balneari ed altri sodalizi nautici;
- c) per conto terzi (mediante l'utilizzo di unità nolleggiate alle condizioni specificate nel precedente Capo VII relativo alla locazione/noleggio).

CAPO VII

SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

ART. 22

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda. La disciplina dello sci nautico si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile in base alle disposizioni della Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", dell'allora Ministero della Marina Mercantile in data 19.07.1989.
- 2) L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo IX.
- 3) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

- 1) L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala *Beaufort* (7/10 nodi).
- 2) Durante la stagione balneare, come stabilita dai Comuni rivieraschi, qualora la velocità del mezzo trainante superi i 10 nodi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 10 del 18.04.2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone.
- 3) Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - b) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Grado, nei canali marittimi, alla foce del fiume Tagliamento;
 - d) ad una distanza inferiore ai 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - e) ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti e di canali;
 - f) nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
- 4) Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;
 - b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- 5) Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Grado e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale

all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

- 6) I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

ART. 24

PRESCRIZIONI COMUNI

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il/lo paracadutista/sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
- c) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma
- d) Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente punto c, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del DM 146/2008;
- e) Fermi restando i divieti di cui al precedente art. 23, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. Al di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti;
- f) Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo e sci nautico, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
- g) L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato/paracadutista in qualunque condizione di traino.
 - una gaffa;
 - per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato o per chi svolge sci nautico, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
- h) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista o chi svolge sci nautico, di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

ART. 25
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino.

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da società sportive, stabilimenti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
- c) per conto terzi (mediante l'utilizzo di unità noleggiate alle condizioni specificate nel Capo IX (relativo alla locazione/noleggio).

Oltre alle norme di sicurezza sopra riportate, le scuole di sci nautico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) le scuole di sci nautico devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione Italiana di Sci Nautico;
- b) le scuole non possono impiegare personale istruttore non abilitato all'insegnamento dalla Federazione di cui al comma precedente.

ART. 26
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO CONTO TERZI

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esercitato esclusivamente con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9,10,11 del D.M. 26.01.1960.

Il servizio deve essere gestito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione che può affidare l'esercizio a persone con un contratto di lavoro stipulato con il medesimo.

ART. 27
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) durante l'esercizio del paracadutismo, nella zona interessata, è vietato il sorvolo di qualsiasi altro tipo di velivolo, ed il passaggio su zone densamente frequentate da persone, nonché il lancio, dallo stesso, di oggetti di qualsiasi genere (volantini, ecc.);
- 2) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- 3) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- 4) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- 5) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo - sportivo-

- paracadute" trainato, e comunque non inferiore a 50 metri;
- 6) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
 - 7) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
 - 8) quando più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
 - 9) la partenza e il recupero della persona trainata potranno essere effettuate soltanto in acque libere (da bagnanti e/o unità navali), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività con il motore al minimo regime consentito. Durante la stagione balneare, la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, che dovrà essere raggiunto a remi o utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito;
 - 10) Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
 - 11) L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo **due persone** e non può svolgere contemporaneamente altra attività;
 - 12) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - 13) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 10/03/2022 e ss.mm.ii.;
 - 14) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici;
 - 15) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle unità dovranno espressamente contemplare l'attività in parola, nonché la copertura per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale.
- L'attività di paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

ART. 28

TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata:

- a. per conto proprio;
- b. per conto terzi (mediante l'utilizzo di unità noleggiate alle condizioni specificate Capo VII relativo b) alla locazione/noleggio);
- c. da parte di scuole e/o sodalizi sportivi a beneficio dei propri affiliati e/o iscritti. Nel caso in cui l'attività della scuola e/o del sodalizio avvenga mediante l'utilizzo di unità all'uopo locate/noleggiate è soggetta alle prescrizioni del Capo IX relativo alla locazione/noleggio.

L'esercizio dell'attività effettuata da parte di scuole, comporta, oltre al rispetto di quanto disposto dai precedenti articoli di questo CAPO VII, l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
- b) impiego di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
- c) impiego di personale ausiliario con brevetto di "assistente bagnante" rilasciato da organismo o associazione riconosciuta.

ART. 29

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE PER CONTO TERZI

L'esercizio dell'attività di cui al presente Capo effettuata per conto terzi deve essere esclusivamente esercitata con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima ai sensi degli artt. 9, 10, 11 del citato D.M. 26.01.1960.

CAPO VIII

UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ESCLUSIONI, NORMATIVA RICHIAMATA, FORMA DEL CONTRATTO.

1. Il presente Capo disciplina:
 - a) L'utilizzazione dell'unità da diporto quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per le modalità della loro condotta, da parte di Centri di immersione ovvero Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico - logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti ovvero di aspiranti al conseguimento di brevetti;
 - b) ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio dell'attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall'utilizzo o meno di un'unità da diporto in appoggio.
2. Per il combinato disposto degli articoli 2 e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del DM 146/2008, si ha utilizzo dell'unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati;
 - b) presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
 - c) presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
3. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 2 determina la presunzione di utilizzo dell'unità da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole.
4. Fatto salvo quanto prescritto al precedente comma 3 e qualora il contratto di utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea di cui al presente Capo non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, l'adempimento dell'obbligo di tenere a bordo i dati dell'attività di immersione, registrati come previsto nel presente Capo, costituisce prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità medesima quale appoggio di superficie all'immersione predetta.
5. le norme di cui al presente Capo non si applicano allo snorkeling.
6. le disposizioni recate nella presente Sezione si intendono integrative di quanto disciplinato nelle successive Sezioni di questo Capo.

ART. 31

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. La comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee è presentata secondo le modalità e le documentazioni indicate all'art. 8 del Decreto 1 settembre 2021 e ss.mm.ii. (G.U. n. 11 del 15.01.2022).
2. L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda

svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone o cose.

ART. 32

REQUISITI, OBBLIGHI DI SICUREZZA E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

- 1.** Nelle acque del Circondario marittimo di Grado, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a)** le immersioni organizzate o eseguite, con ovvero senza l'appoggio di unità da diporto, dal:
 - (1)** Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - (2)** Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche);
 - b)** le immersioni, con o senza appoggio di unità da diporto, effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con ovvero senza supporto logistico da parte di un Centro di Immersione.
- 2.** L'esercizio dell'immersione subacquea è vietato:
 - a)** a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - b)** a distanza inferiore a metri duecento dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero qualunque installazione fissata ovvero ancorata al fondo marino;
 - c)** nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 3.** Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Grado e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di immersione subacquea di cui al presente Capo - con ovvero senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie - all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 4.** L'ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale. Chi pratica l'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo è tenuto a:
 - a)** informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b)** non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - c)** non ancorare sui fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - d)** non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (stick di luce chimica, piombi, retini, ecc.);
 - e)** segnalare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria la presenza di:
 - (1)** rifiuti o materiali ritenuti nocivi ovvero pericolosi;
 - (2)** reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati;
 - (3)** ordigni esplosivi o presunti tali. In particolare, il subacqueo deve astenersi dal toccare o altrimenti determinare uno spostamento dell'oggetto e deve mantenersi a debita distanza dallo stesso indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione.
- 5.** Prima che abbia inizio l'attività subacquea, il Centro di Immersione ovvero la Guida ovvero l'Istruttore deve eseguire una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti:
 - maree e correnti in zona;
 - natura e profondità del fondale o presenza di eventuali ostacoli (condutture, cavidotti, relitti, ecc.);
 - visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
 - metodi di entrata e di uscita dall'acqua (anche in relazione alle caratteristiche dell'eventuale unità

di appoggio);

- presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
- livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l'immersione e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento.

6. Prima che abbia inizio l'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l'immersione da eseguire; in particolare per quanto attiene:
 - localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare mostrando, ove ritenuto necessario, anche schemi grafici, foto o riprese video;
 - itinerario da seguire in acqua;
 - condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati;
 - le regole, le modalità, i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelli più opportuni per immergersi ed uscire dall'acqua;
 - pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
 - i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
 - particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
 - ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
7. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
8. Il Centro di Immersione ovvero il Centro di formazione e addestramento deve avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in possesso di abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e che sia dotato di una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. L'attrezzatura fornita in uso ai subacquei, da parte del Centro di Immersione ovvero del Centro di formazione e addestramento, deve essere verificata e controllata prima di iniziare l'attività e deve essere in perfetto stato di efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali.
9. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nei singoli Capi del presente regolamento, tutte le unità da traffico, pesca, diporto, ecc. in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore a metri cento dai segnali indicanti l'attività subacquea.

ART. 33

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'USO DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

1. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'allegato 1 del Decreto 1 settembre 2021, seguito dalla lettera "S" - immersione subacquea) devono essere apposti esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima.
2. Il soggetto erogante servizi di immersione guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie:
 - a. espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stationamento delle unità, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - (1) la dicitura "Circondario Marittimo di Grado - ordinanza n. ____", con il numero della presente ordinanza;
 - (2) la denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sulle unità da utilizzare;
 - (3) la dicitura "CENTRO D'IMMERSIONE" ovvero anche "CENTRO DI ADDESTRAMENTO

SUBACQUEO", a seconda dei casi;

- b. inoltre, se utilizza l'unità da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente Capo:
 - (1) cura la completezza e regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previsto dal presente regolamento nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, oltre che del decreto 1 settembre 2021, in base alla navigazione da intraprendere nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - (2) si attiene a quanto prescritto all'art. 54 e all'allegato V del DM 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo), di cui alla tabella in **allegato 2** nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, effettuata come previsto nel presente Capo, quale prova del contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni di cui al presente Capo costituiscono documenti di bordo e sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare;
 - (3) tiene l'unità e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto di utilizzazione, mette la a disposizione adeguatamente attrezzata, completa di tutti i mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza (art. 54 e allegati V del DM 146/2008), supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 ed aggiuntive ove previste dal presente regolamento, tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standard nazionali e internazionali e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche in regolare corso di validità secondo la normativa vigente;
- 3. Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni settantacinque chilogrammi di materiale imbarcato (art. 60, comma 3, DM 146/2008).
- 4. Durante la stagione balneare l'attraversamento, con l'unità da diporto in appoggio, della fascia di mare prioritariamente destinata alla balneazione per raggiungere ovvero lasciare il luogo di immersione, è consentito:
 - a. durante gli orari prioritariamente riservati alla balneazione, servendosi dei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi;
 - b. al di fuori degli orari suddetti, alle seguenti condizioni:
 - (1) con rotta perpendicolare al profilo di costa ed alla velocità minima che assicuri il controllo e il governo del mezzo con scafo in dislocamento e comunque non superiore a tre nodi;
 - (2) con la massima prudenza monitorando costantemente le acque interessate dalla navigazione in atto affinché vi sia sufficiente libertà di manovra, senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - (3) per raggiungere luoghi comunque non frequentati da bagnanti.
- 5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
- 6. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
- 7. La comunicazione di cui al precedente articolo e gli altri documenti prescritti a bordo dal presente Capo nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.

ART. 34

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'IMMERSIONE CON IL SUPPORTO DI UNITÀ DA DIPORTO

1. Nei casi di cui al presente Capo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008, l'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all'immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza connesse anche alla morfologia dei luoghi:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) stralcio cartografico della zona con l'indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), del DM 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore di cui al precedente articolo, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, ovvero nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell'unità deve essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, così come indicato agli art. 8 e 9 del Decreto 1 settembre 2021, oltre che un accompagnatore/istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute.
5. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla Sezione IV ed alla Sezione V - Parte C - del presente Capo, svolte in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.

ART. 35

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'IMMERSIONE SENZA IL SUPPORTO DI UNITÀ DA DIPORTO

1. Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, di cui al presente Capo, il Centro di immersione ovvero il Centro di formazione ed addestramento garantisce, sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
 - a) mezzo di comunicazione (anche il telefono cellulare) che consenta di contattare i centri di soccorso;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al DM 279/1988 e s.m.i. e di una maschera di insufflazione;
 - d) una bombola di riserva di almeno dieci litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
 - e) in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
 - f) unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, svolta senza unità da diporto in appoggio, deve

essere garantita la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo nel luogo di partenza a terra, capace anche di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

ART.36

SEGNALAMENTI DIURNI E NOTTURNI PER L'IMMERSIONE CON IL SUPPORTO DI UNITÀ DA DIPORTO

1. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione di attività di cui al presente Capo, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del DM 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Colreg 72, deve mostrare:
 - a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di trecento metri di distanza.
4. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.

ART. 37

SEGNALAMENTI DIURNI E NOTTURNI PER L'IMMERSIONE SENZA IL SUPPORTO DI UNITÀ DA DIPORTO

1. Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91. La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi succitati, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
4. In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
5. In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'art. 130 DPR 1639/1968.

SEZIONE II IMMERSIONE GUIDATA

ART. 38 GENERALITÀ

1. L'effettuazione di immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, come definito al precedente art. 2 del presente regolamento, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
3. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

ART. 39 LA GUIDA PER LE IMMERSIONI GUIDATE

1. La Guida ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione annota, sul registro vidimato dall'Autorità Marittima del porto ove fa base, tutte le informazioni previste dal Decreto 1 settembre 2021, ossia:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero, il nominativo e i brevetti posseduti dai partecipanti alle immersioni.
3. Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
4. Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato ai sensi del precedente comma 2.
5. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
6. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, la Guida:
 - a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) salvo il divieto di cui al precedente art. 49, comma 2, non può guidare in immersione più di sei subacquei simultaneamente ovvero non più di quattro nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei guidati.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto, rispetta le regole

di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

SEZIONE III

IMMERSIONE DIDATTICA

ART. 40

GENERALITÀ

1. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo, come definito al precedente articolo 2 del presente regolamento ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.

2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria

compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

3. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.

4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I suddetti limiti non esonerano l'Istruttore dall'adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all'esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 41

L'ISTRUTTORE PER LE IMMERSIONI DIDATTICHE

1. L'Istruttore ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.

2. L'Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado (tramite numero fisso 043180050 - oppure tramite e-mail ucgrado@mit.gov.it) anche le seguenti informazioni conformemente al modello in **allegato 4**:

- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
- c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
- d) il numero, il nominativo e i brevetti posseduti dai partecipanti alle immersioni.

3. Salvo comunque il divieto di cui al precedente art. 39, comma 3, nell'effettuazione dell'immersione didattica, l'Istruttore deve:

- a) operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
- b) rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.

4. L'Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva) ovvero a bordo dell'unità se utilizzata in appoggio.

5. Al rientro in sede, l'Istruttore annota in calce alla registrazione di cui al precedente comma 2 le eventuali variazioni successivamente intervenute nonché l'orario effettivo di fine attività di immersione.

6. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione didattica.
7. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell'Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere comunicato tempestivamente all'Autorità marittima.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, il subacqueo discende si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
9. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

SEZIONE IV IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO

ART. 42 GENERALITÀ

1. La pratica subacquea con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con ovvero senza il supporto di unità appoggio, è soggetta all'osservanza delle disposizioni della presente Sezione.
2. Ciascun praticante l'attività di immersione in forma privata, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione).

ART. 43 IMMERSIONI PRIVATE SVOLTE CON OVVERO SENZA IL SUPPORTO DI UNITÀ DA DIPORTO

1. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice, in merito all'obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
2. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.
3. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre l'immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate; qualsiasi forma di assistenza erogata al privato che pratichi l'immersione per proprio conto.
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss.

DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.

6. Per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui alla presente Sezione, prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante l'immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:

- a)** denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
- b)** data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico- logistico di superficie;
- c)** luogo dell'immersione principale ed alternativo;
- d)** per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
- e)** nel caso di unità fornita dal Centro di immersione: estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
- f)** nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.

7. La registrazione dei dati conformemente al comma 6 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

8. In virtù della posizione di garanzia di cui al precedente comma 4, il Centro di immersione assicura la presenza, a bordo dell'unità concessa in appoggio di superficie, di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

CAPO IX
LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI
PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

ART. 44

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il noleggio e la locazione delle unità da diporto, ovvero delle moto d'acqua, sono disciplinati dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs 171/2005 e ss.mm.ii.), dal relativo Regolamento di esecuzione (D.M. 146/2008 e D.M. 01/09/2021), nonché dalle norme ad essi collegate. Per tutto quanto non contemplato dalla normativa sopra richiamata si applicano le disposizioni del presente Regolamento, qualora applicabili.
2. Ai fini del presente provvedimento, possono essere cedute in locazione/noleggio le unità da diporto di proprietà, ovvero nella disponibilità delle ditte/imprese di cui al successivo art. 45. La disciplina specifica è altresì applicabile anche ai sodalizi sportivi e soggetti giuridici senza scopo di lucro.
3. Le unità da diporto locate devono essere comandate/condotte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in relazione alla classificazione e alle caratteristiche delle unità.
4. Per i soli natanti da spiaggia, le attività di locazione e noleggio possono essere effettuate solo dalle 09:00 alle 19:00 di ogni giorno con condizioni meteo marine assicurate. In caso di previsioni negative le stesse devono essere sospese. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteorologiche è fatto obbligo al locatore di far rientrare le unità.

ART. 45

AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA RICHIAMATA

1. La comunicazione di inizio attività è resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 del decreto ministeriale 01 settembre 2021 ss.mm.ii. e deve essere corredata dai documenti riportati dall'articolo 2 (locazione e noleggio) e dall'articolo 8 (immersioni subacquee) del suddetto decreto ministeriale 01 settembre 2021, da presentare all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, trasmettendola a mezzo PEC all'indirizzo cp-grado@pec.mit.gov.it, o mediante posta ordinaria all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. La suddetta comunicazione, dovrà essere trasmessa anche per conoscenza all'Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro qualora le unità che effettuano locazione e noleggio siano situate presso l'ambito territoriale di Lignano Sabbiadoro.
Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, inoltre, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146).
2. Il locatore deve predisporre specifico registro (**allegato 5**) su cui annotare – per prioritarie esigenze di sicurezza connesse ad attività di ricerca e soccorso in mare – il numero delle unità locate, il giorno, l'ora d'inizio e fine, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante, gli estremi della patente nautica qualora prevista per il mezzo, il numero del contratto stipulato e il numero totale di persone imbarcate.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di "marine resort", il contratto di locazione/noleggio di "unità da diporto" non autorizza l'utilizzo della medesima per finalità ricettive/alberghiere, residenziali, attività di "boat & breakfast" o similari, poiché tali formule di impiego non sono configurabili nello scopo sportivo e ricreativo che, invece, deve caratterizzare la navigazione da diporto. Allo stesso modo, i natanti locati/noleggiati non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea, ancorché svolto occasionalmente, e neppure adibiti ad attività di noleggio occasionale ex art. 49-bis del Codice del diporto o ad attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del Codice della Navigazione.
4. Resta inteso che in possibili casi residuali di differenti disposizioni in contrasto tra di loro, farà sempre fede la normativa di rango superiore.

LOCAZIONE PICCOLI NATANTI (NATANTI DA SPIAGGIA)

1. L'esercizio dell'attività di pubblica locazione di piccoli natanti a remi, jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e tutti gli altri piccoli natanti consimili, destinati alla navigazione da diporto, deve essere effettuato con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a. Il contratto di locazione può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - il numero progressivo dell'unità locata;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul registro relativo all'attività di cui al successivo comma del presente articolo;
 - il nominativo dell'utilizzatore (locatario);
 - data e ora di inizio attività e ora concordata per il rientro.
 2. per la locazione, l'esercente l'attività deve tenere un registro conforme **all'allegato 6**, in cui riportare, obbligatoriamente, almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate e la durata della locazione;
 3. il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli Organi di Polizia preposti;
 - 4 il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nella presente Ordinanza; è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Grado;
 5. gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante numero progressivo nonché – quando possibile – con l'indicazione della ditta o ragione sociale (es. Ditta ROSSI/01);
 6. il locatore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore del conduttore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa;
 7. la capacità di carico dei natanti deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso;
 8. il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, come riportato nella tabella dell'art 52;
 9. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
 10. la locazione può essere effettuata esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli sotto la completa responsabilità del locatore, che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente;
 11. è responsabilità dell'esercente dell'attività di locazione segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
 12. il locatore deve disporre e tenere approntata un'ideale unità di salvataggio, dotata di gaffa, ancorotto, salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei piccoli natanti locati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore sia anche il titolare di uno stabilimento balneare al cui interno sia presente la postazione di locazione, in quanto già munito di unità per soccorso;
 12. quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore

non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare;

13. il locatore, qualora l'attività viene svolta in un'area di spiaggia libera priva del servizio di salvamento, deve avvalersi di persona qualificata che possieda il brevetto di bagnino di assistente bagnanti. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare, poiché lo stabilimento risulta già essere equipaggiato con il servizio di assistenti bagnanti.
 14. il locatore è ritenuto solidalmente responsabile, insieme al conduttore, per le violazioni alle presenti disposizioni, salvo diritto di rivalsa. Resta inteso che il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti nonché informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio;
 15. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata dalle ore 09:00 alle ore 19:00 ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
 16. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
2. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 47 ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo.
2. Ad eccezione dei piccoli natanti a remi, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto e l'originale o copia conforme deve essere tenuta a bordo. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo;
3. **LOCAZIONE NATANTI:** Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, imbarcando il numero delle persone indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n.146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche. Il locatore ha i seguenti obblighi: a) locare l'unità esclusivamente ad utenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; b) deve, qualora venga eseguita una navigazione oltre le sei miglia dalla costa, controllare il possesso da parte del locatario della patente nautica almeno di categoria A. Il locatore deve, inoltre, informare il locatario della distanza dalla costa a cui il natante è abilitato ed illustra le modalità di funzionamento del motore dell'unità, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e lo rende edotto su eventuali provvedimenti emanati dall'autorità marittima competente per la zona di interesse. I documenti di bordo devono essere consegnati al locatario. Inoltre il locatore deve accertarsi del corretto funzionamento della strumentazione di bordo c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2 del succitato Decreto dell'allora Ministero delle

4. **NOLEGGIO NATANTI:** Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa e in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente. L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. (**Allegato 8**)

CAPO X

JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILI

ART. 48

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer, di flyboard o simili da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
3. La cessione in uso a terzi del solo apparato jet vincolato agli arti inferiori dell'utilizzatore, non munito di dispositivi di gestione autonoma dei comandi della relativa moto d'acqua, configura ipotesi di noleggio del flyboard, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al precedente Capo IX, salvo che il conduttore della moto d'acqua non dimostri che la cessione è avvenuta a titolo meramente amichevole.

ART. 49

REQUISITI E CONDIZIONI

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci.
Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del jetlev flyer, della flyboard o simili:
 - a) deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere munito di patente nautica nei casi previsti di cui all'art. 39, comma 1, del Codice;
 - c) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
 - d) deve essere accompagnato da una unità a motore, in appoggio a fini di pronta assistenza, che segue il jetlev flyer/flyboard/simili alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende la distanza tra il jetlev flyer/flyboard/simili e l'unità appoggio che consente al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente e in sicurezza agli obblighi di assistenza di cui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - e) deve indossare una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
2. L'unità appoggio è condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice, che deve essere sempre assistita da persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del jetlev flyer. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

3. L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza (del jetlev flyer, flyboard, e simili) ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. (L'ART. 6 E SS. DEL Codice sono stati abrogati dal Decreto L.vo 05/2016).
4. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata alla tabella "D" del D.M. 10/03/2022
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del jetlev flyer;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - f) coperta da apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte con tali apparecchiature e che preveda un'idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
5. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore per volta.
6. Sull'unità appoggio, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore dello strumento (jetlev, flyboard, etc), non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore (per il flyboard dagli ugelli idrogetto dell'unità jet vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore), mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore- conduttore del jetlev flyer per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
8. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità di appoggio può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente, sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
9. In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il flyboard deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.
10. svolto in uno specchio acqueo di profondità idonea a garantirne lo svolgimento in sicurezza, così come riportato nei manuali utente riportanti il brevetto "Flyboard ®", e che abbia una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie;
11. Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqueea tenendo in considerazione un'adequata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.
12. Nel caso in cui sia il conduttore della moto d'acqua a mantenere la condotta della stessa, gestendone i relativi comandi, fermo restando per il medesimo l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice, l'utilizzatore del flyboard deve aver compiuto almeno gli anni diciotto, e indossare una cintura di salvataggio ai sensi del precedente comma 1, lettera e).

ART. 50
DIVIETI E LIMITI

1. Nell'utilizzo del jetlev flyer, del flyboard, e simili, è, inoltre, vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acquea;
 - c) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer (e simili) di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) utilizzare il jetlev flyer, flyboard (e simili):
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - (5) a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer, del flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico- nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer, flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio usano diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. –

CAPO XI
PESCA SPORTIVA SUBACQUEA

ART. 51
DIVIETI E LIMITI.

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinata dagli artt. 128-bis e ss. del DPR 1639/1968, dal DM 249/1987 e dal D.lgs. 4/2012.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Grado e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare la pesca subacquea sportiva all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed antiecologiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei - c.d. maialini - per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale.
4. Se per raggiungere la zona di mare in cui è consentita tale attività è necessario dover attraversare a nuoto zone frequentate da bagnanti o prioritariamente riservate alla balneazione, l'interessato deve assicurare il fucile, in posizione di non armamento, al segnalamento di cui all'art. 130 DPR 1639/1968 per tutta la durata del trasferimento stesso. È consentito tenere il fucile in posizione di armamento solo durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea.

CAPO XII
NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA

ARTICOLO 52
REQUISITI, CONDIZIONI DIVIETI E LIMITI.

1. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne.
2. Qualora si allontanino oltre i quattrocento metri e fino a un miglio dalla costa è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008.
3. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008, come riportato nella seguente tabella:

Lunghezza f.t.	fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t.	da mt. 3,51 a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t.	da mt. 4,51 a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t.	da mt. 6,01 a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t.	da mt. 7,50 a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t.	superiore a mt. 8,51	9 persone

CAPO XIII

TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD)

ART. 53 PRESCRIZIONI GENERALI.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

ART. 54 REQUISITI E CONDIZIONI.

1. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati all'art. 54 comma 2.
2. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - b) durante la stagione balneare, nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione salvo quanto previsto al successivo articolo 55 in materia di zone dedicate;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - f) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - g) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

ART. 55 ZONE DEDICATE.

1. Il divieto di cui al precedente articolo 54, comma 2 lett. b), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente Capo.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa dal presente Capo.

CAPO XIV
SEABOB E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

ART. 56
PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. L'uso del dispositivo denominato "seabob" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo del "seabob" è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Grado ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) a distanza inferiore a metri cinquecento da navi mercantili o galleggianti, anche quando siano alla fonda;
 - b) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - c) a distanza inferiore a metri duecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri cento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - d) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - e) nel periodo notturno;
 - f) insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
 - g) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

ART. 57
CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del "seabob" è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) date le caratteristiche tecniche del mezzo, l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti;
 - b) divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione; in caso di partenza da terra, la stessa potrà essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c) taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - d) presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - e) segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida;
 - f) limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo).

CAPO XV
E-BIKE ACQUATICA E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

ART. 58
PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. L'uso del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi simili (es. e-sup) è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo di tale mezzo è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0,5 metri). Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Grado ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) a distanza inferiore a metri duecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri cento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

ART. 59
CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi simili (es. e-sup) è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) età minima di anni 16 per la conduzione;
 - b) limite di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio
 - c) obbligo di assicurazione, essendoci la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
 - d) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo giubbotto di salvataggio, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

CAPO XVI

SNORKELING TRAINATO

ART. 60

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di snorkeling trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

ART.61

REQUISITI E CONDIZIONI.

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
3. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente articolo, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai trenta metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
4. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
5. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.

6. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri dieci né superiore a metri trenta durante le fasi di esercizio.
7. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
8. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del DPR 1639/1968.
9. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo snorkeling per volta.
10. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

ART. 62

DIVIETI E LIMITI.

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - i. a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - ii. a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - iii. a distanza inferiore a metri quattrocento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri trecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - iv. a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - v. nel periodo notturno;
 - vi. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto:
 - a) di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo;
 - b) di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XVII

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI “ACQUASCOOTER SUBACQUEI”

ART. 63

DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

1. Per “acquascooter subacqueo” si intende qualsiasi propulsore acquatico, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, il cui utilizzo è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;
 - b) il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno 16 anni di età. Nel caso di “acquascooter subacqueo” conforme all'utilizzo di conduttori di età inferiore agli anni 16, l'attività dovrà essere svolta sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
 - c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50metri;
 - d) l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

ART. 64

MODALITA' D' IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

1. È fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooters subacquei:
 - a). nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - b) nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
 - c) ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti e di canali;
 - d) ad una distanza inferiore a 200 metri dalle unità all'ancora;
5. nelle zone di mare interdette alla balneazione e/o dove vigono restrizioni, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento, legittimamente emanato.

TABELLA DEI NUMERI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE	112
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h24)	112
EMERGENZA SANITARIA GRADO	112
CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0481/496611
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GRADO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/80050 - 0431/81542
UFFICIO LOCALE MARITTIMO LIGNANO	tel. 0431/724004
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO NOGARO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/ 66490
STAZIONE RADIO COSTIERA di TRIESTE DENOMINAZIONE: TRIESTE RADIO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 06/8750284 – 06/87250728
PROTEZIONE CIVILE – GRADO	numero verde 800.855.255

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA.

21-9-2024

Supplemento ordinario n. 35/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

ALLEGATO V

"ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
zattera di salvataggio ⁽¹⁾ (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera ⁽²⁾ (per tutte le persone a bordo)			x					
giubbotti di salvataggio ⁽³⁾ almeno categoria 150 (per tutte le persone a bordo)	x	x	x					
giubbotti di salvataggio ⁽³⁾ almeno categoria 100 (per tutte le persone a bordo)				x	x	x		x
luce ad attivazione automatica ⁽⁴⁾ (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x					
salvagente anulare ⁽⁵⁾ con cima	x	x	x	x	x			x
boetta luminosa ⁽⁶⁾ per salvagente	x	x	x	x				
boetta fumogena ⁽⁷⁾	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
fuochi a mano a luce rossa ⁽⁸⁾	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa ⁽⁹⁾	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)				
bussola e tabelle di deviazione ⁽¹⁰⁾ per le imbarcazioni	x	x	x					
orologio	x	x	x					
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	x	x						
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x					
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
cassetta di pronto soccorso ⁽¹¹⁾	x	x						
finali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x			
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	x		
fischio e campana (per le unità > 12 metri)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x						
apparato VHF ⁽¹²⁾	x	x	x					
E.P.I.R.B. ⁽¹³⁾ funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x							
riflettore radar ⁽¹⁴⁾	x	x						
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x		

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ⁽¹⁾ con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ⁽²⁾	x (2)	x (2)	x (1)					

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

- Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
- Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d'acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
- La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
- Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
- La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
9. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbetto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.

Note

- Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
- Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma 2-bis, del regolamento).
- Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
- Il giubbetto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell'unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
- I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).

D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)

- (a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
- (b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
- (c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
- (d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- (e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
- (f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- (g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
- (h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- (i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- (l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- (m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

E) Estintori

1. Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, che si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo.
2. Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:

Natanti (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B



Imbarcazioni

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ¹	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$ $18,4 < P \leq 74$ $74 < P \leq 147$ $147 < P \leq 294$ $294 < P \leq 368$ $P > 368$	1 da 13 B	1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B	1 da 13 B
¹ . Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono: a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.			

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde)."





Area individuata per la partenza/atterraggio per kitesurf in area di mare antistante la zona denominata “Sacca dei moreri”.

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DI CIRCOMARE GRADO PRIMA DELL'INIZIO DELL'IMMERSIONE DIDATTICA
EMAIL: so.ucgrado@mit.gov.it – tel. 043180050

COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE I DOCUMENTI DI BORDO SE L'ATTIVITÀ
DI IMMERSIONE È SVOLTA CON IL SUPPORTO LOGISTICO DI UN'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO

- 1) DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO:

- 2) DATA, ORA INIZIO, DURATA E LUOGO DELL'IMMERSIONE PRINCIPALE ED ALTERNATIVI:

- 3) NOMINATIVO DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI:

- 4) NOMINATIVO DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE, DIDATTICA PRESA A RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'IMMERSIONE (QUALORA L'ISTRUTTORE SIA MUNITO DI BREVETTI RILASCIATI DA PIÙ DIDATTICHE) E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITÀ:

- 5) NOMINATIVO DEGLI EVENTUALI AIUTO-ISTRUTTORI, DIDATTICA DI APPARTENENZA, TIPO DI BREVETTO POSSEDUTO E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITÀ:

- 6) INDICAZIONE DEL CORSO, TIPOLOGIA DELL'IMMERSIONE (TIPO DI GAS RESPIRABILE UTILIZZATO, ECC.):

- 7) UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATA IN APPOGGIO (marcare la casella con la X): ☐ SÌ; ☐ NO;
(IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE ESTREMI ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALL'AUTORITÀ MARITTIMA
OVVERO IDENTIFICATIVO NUMERICO SE TRATTASI DI UNITÀ NON ISCRITTA):

- 8) **NOMINATIVO, ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI IMMERSIONE NONCHÉ, SE DIVERSO, DEL CONDUTTORE RESPONSABILE CHE RIMANE BORDO DELL'UNITÀ DURANTE L'IMMERSIONE STESSA:**

- 9) **NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DELLA PERSONA, DIVERSA DALL'ISTRUTTORE E DALL'AUTO-ISTRUTTORE, IN ASSISTENZA A TERRA OVVERO A BORDO DELL'UNITÀ APPOGGIO PER TUTTA LA DURATA DELL'IMMERSIONE DIDATTICA:**

- 10) **INFINE, IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE SI DICHIARA (DPR 445/2000):**

- a) di aver verificato che i subacquei sono idonei per effettuare l'immersione didattica programmata;
- b) di aver illustrato ai subacquei le modalità di immersione;
- c) di aver fatto descritto il sito ovvero sottoposto in visione le foto e/o i video del sito da visitare (caverna, grotta, relitto, ecc.);
- d) che l'attrezzatura utilizzata dai subacquei è stata verificata/controllata prima di iniziare l'attività ed è risultata in perfetto stato di efficienza;
- e) di comunicare tempestivamente eventuali eventi straordinari verificatisi nel corso delle attività che abbiano (o che potenzialmente possano avere) ripercussioni sulla salute dei subacquei;
- f) di conoscere e di ottemperare a quanto prescritto dalla vigente ordinanza disciplinante le immersioni subacquee nel Circondario marittimo di **Grado**
- g) di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi, di essere in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza, di esercitare l'attività di Istruttore subacqueo nei confronti delle persone fruitrici del servizio di immersione didattica, di cui alla presente comunicazione, nonché di essere in possesso dell'abilitazione all'istruzione di subacquei idonea per l'immersione didattica predetta;
- h) che le suddette informazioni sono rilasciate in applicazione della vigente ordinanza suddetta e, conseguentemente, di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il trattamento dei propri dati personali per le finalità di sicurezza sottese alla presente comunicazione.

DATA DI TRASMISSIONE: _____ ORA DI TRASMISSIONE: _____

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)

- 11) **ORARIO EFFETTIVO DI FINE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE DIDATTICA (DA ANNOTARE AL RIENTRO IN SEDE):**

- 12) **EVENTI STRAORDINARI ACCADUTI NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ (DA DENUNCIARE TEMPESTIVAMENTE ALL'A.M.):**

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)

“REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO”

n° progr.vo giornaliero	data	Estremi mezzo nautico	ora consegna	ora ritiro	cognome/nome conduttore	data/località nascita	residenza	Estremi documento/pat. nautica/titolo m.mo e n. telefono cell.	Nome/cognome residenza passeggeri	Zona di mare d'impiego ed OPA*	Sottoscrizione contraente o per minorenni e consenso per la tutela privacy**

PAG. _____ DI PAG _____

(timbro Autorità Marittima)

* OPA: orario previsto arrivo

** tutela c.d. privacy: garanzie previste dalla normativa vigente in materia per il trattamento di dati personali sensibili

REGISTRO DELLA LOCAZIONE DEI NATANTI DA SPIAGGIA

n° progr.vo giornaliero	data	Estremi mezzo nautico	ora consegna	ora ritiro	cognome/nome conduttore	data/località nascita	residenza	Estremi documento/pat. nautica/titolo m.mo e tel. cellulare (facoltativo)	Numero dei passeggeri

Pag. _____ di pag _____

(timbro Autorità Marittima)

ALLEGATO IX

“ALLEGATO VIII (articolo 88)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Navi	Senza limite	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
zattera di salvataggio ^(a) (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)	x (2)	x				
zattera di salvataggio costiera ^(b) (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)			x	x		
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 150 (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)	x	x	x	x		
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 100 (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)					x	x
luce ad attivazione automatica ^(d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x			
salvagente anulare ^(e) con cima	x (2)	x	x	x	x	x
boetta luminosa ^(d) per salvagente		x	x	x		
boetta fumogena ^(f)	x (4)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)
fuochi a mano a luce rossa ^(g)	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
razzi a paracadute a luce rossa ^(g)	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
bussola e tabelle di deviazione ^(h)	x	x	x	x		
orologio	x	x	x			
barometro	x	x	x			
binocolo	x	x	x			
scandaglio elettronico o manuale fino a 25 m	x	x	x	x	x	x
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x			
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x	x			
strumenti da carteggio per l'uso delle carte nautiche	x	x	x			
cassetta di pronto soccorso ^(h)	x	x	x	x		
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x	x
pallone nero di fonda (per unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	
apparecchi di segnalazione sonora	x	x	x	x	x	x
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x	x			
apparato VHF-DSC ^(m)	x	x	x			
apparato VHF ^(m)				x	x	x
SSB ^(m)	x					
SSB ^(m) o telefono satellitare ⁽ⁿ⁾		x				
E.P.I.R.B. ^(m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121.5 MHz	x	x				
riflettore radar ⁽ⁱ⁾	x	x	x	x		
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x

B) Ulteriori dotazione di sicurezza per le imbarcazioni e i natanti da diporto a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ^(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ^(l)	x (2)	x (2)	x (1)			

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

1. I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare, fino al massimo di 12, più l'equipaggio.
2. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati e di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
3. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
4. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
5. Gli strumenti da carteggio consistono in un compasso, due squadrette, una riga o una parallela.

6. Le carte nautiche possono essere sostituite dalla cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo individuale certificato.
9. Per le navi, i locali o i vani chiusi in cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C o a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 Kw, sono dotati di un impianto fisso di estinzione degli incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio per almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma 1, lettera p), del regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato.
10. Per le imbarcazioni e i natanti marcati CE, i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le imbarcazioni e i natanti non marcati CE i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato V, lettera e), del regolamento.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.
12. L'apparato VHF con DSC deve essere collegato all'apparato GPS, qualora non integrato.

D) Riferimenti normativi

- a) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 12/08/2002, n. 219, o certificate SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- b) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 02/03/2009.
- c) I giubbotti di salvataggio per natanti e imbarcazioni sono dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla lettera circolare Serie Generale n. 80/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, del 17/11/2009. I giubbotti di salvataggio per le navi sono dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate.
- d) Le luci ad attivazione automatica per i giubbotti e la boetta luminosa per i salvagenti sono dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- e) Il salvagente anulare è un dispositivo certificato SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvato secondo il DM del 29/9/1999, n. 385.
- f) I razzi, i fuochi a mano e le boette fumogene sono certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- g) Le bussole magnetiche sono disciplinate con il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 e successive modifiche.
- h) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è determinato dalla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- i) Dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- l) Dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- m) Apparat conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- n) Telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.”